

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2910

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GIBELLI

Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d’epoca  
e di interesse storico e collezionistico

*Presentata il 26 giugno 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I veicoli storici rappresentano un patrimonio culturale e tecnologico che necessariamente va tutelato e conservato. La conservazione di un siffatto patrimonio è un sentimento comune presente in tutti i Paesi dell’Unione europea.

I possessori di questi veicoli possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio storico ed è perciò indispensabile incentivare costoro affinché non lo disperdano.

La legge 21 novembre 2000, n. 342, all’articolo 63 prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli storici, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Tuttavia tale legge è da ritenersi fortemente discriminatoria poiché ricono-

sce tale esenzione solo a favore dei proprietari di veicoli di interesse storico iscritti all’Automobil Club storico italiano (ASI per gli autoveicoli) e alla Federazione motociclistica italiana (FMI).

Allo scopo di eliminare tale disparità con la proposta di legge in esame si prevede una delega al Governo per semplificare le procedure relative a tali veicoli. Si propone inoltre di estendere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno ad associazioni private, o meglio alle uniche due associazioni: l’ASI per gli autoveicoli e la FMI per i motocicli. Pertanto non si prevede e non è richiesta l’iscrizione di tali veicoli ad alcuna associazione riconosciuta.

Inoltre, poiché i veicoli storici proprio per la loro valenza non sono assimilabili ad alcun tipo di veicolo, la proposta di legge prevede che gli stessi siano classificati in una categoria a parte.

Infine, nella proposta di legge si prevede la facoltà per i comuni di individuare

apposite aree di sosta per questo tipo di veicoli e di consentirne la circolazione durante le cosiddette « domeniche ecologiche », poiché la bellezza di questi veicoli storici suscita un fascino particolare che ben si inserisce nel contesto cittadino che, senza automobili, evoca tempi remoti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo che preveda la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, reimmatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la loro classificazione in una apposita categoria, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione della documentazione originaria inerente i veicoli medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli di interesse storico e collezionistico non è prevista l'iscrizione ad alcuna associazione riconosciuta.

3. I comuni possono prevedere apposite aree di sosta per i veicoli di interesse storico e collezionistico nonché la circolazione degli stessi durante le iniziative denominate « domeniche ecologiche ».

€ 0,26



\*14PDL0031840\*